

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: al via la prenotazione

di **Alessandro Bonuzzi**

È fissata nella finestra temporale che va **dal 22 settembre al 22 ottobre 2018** la scadenza per inviare il modello relativo al **bonus pubblicità**, per le **spese relative al 2017 e al 2018**.

In particolare, devono eseguire la trasmissione, al fine di prenotare l'incentivo, le imprese e i professionisti che hanno effettuato o effettueranno l'**investimento nel 2018** (cd. **comunicazione prenotativa**); seguirà poi una **ulteriore presentazione** dello stesso modello, avente lo scopo di dichiarare l'**effettiva realizzazione degli investimenti** comunicati nella prenotazione, che dovrà essere compiuta **tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019** (cd. **comunicazione consuntiva**). Le imprese e i professionisti che hanno **sostenuto le spese nel 2017**, invece, devono effettuare solo il **secondo invio**, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, per dichiarare l'**effettiva realizzazione dell'investimento** (cd. **comunicazione prenotativa**).

Si ricorda che **a regime**, quindi dalle spese sostenute **dal 2019**, i termini di presentazione dell'istanza sono stabiliti nelle seguenti **finestre temporali**:

- per quanto riguarda la **comunicazione prenotativa**, tra il **1° marzo e il 31 marzo** dell'**anno** in cui è effettuato o verrà effettuato l'investimento;
- per quanto riguarda la **comunicazione consuntiva**, tra il **1° gennaio e il 31 gennaio** dell'**anno successivo** a quello in cui è effettuato l'investimento.

Al fine di individuare il periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la spesa trovano applicazione i **criteri** di cui all'[articolo 109 Tuir](#).

L'agevolazione, che consiste nel vedersi riconosciuto un **credito d'imposta** "spendibile" esclusivamente in compensazione orizzontale, va calcolata secondo la logica dell'**investimento incrementale**. Difatti, il **bonus** è **pari al 75% dell'incremento**, il quale **deve essere almeno pari all'1%**, dei costi sostenuti nell'anno per investimenti pubblicitari rispetto agli stessi costi dell'**anno precedente** (la percentuale del 75% potrebbe essere elevata al **90% per le microimprese, le Pmi e le start-up innovative**).

Trattasi di un metodo di calcolo già utilizzato in passato per **altri incentivi**, tra cui si annovera il cosiddetto **bonus investimenti** che riguardava gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 ([articolo 18 D.L. 91/2014](#)). Tale incentivo era pari al 15% dell'importo dell'investimento decurtato dell'ammontare della media degli **investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l'anno in cui l'impresa ha effettuato

l'investimento più elevato.

Al riguardo, la [circolare AdE 5/E/2015](#) ha precisato che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente andava calcolata tenendo in considerazione anche gli **esercizi in cui tali investimenti non erano stati effettuati**. Il computo andava fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o in più di uno o in tutti gli anni stessi l'importo di tali **investimenti era pari a zero**. Addirittura, per le imprese in attività dal 2013 che avevano investito nel 2014, l'ammontare agevolabile era pari all'intero importo della spesa. Peraltro, le medesime regole valgono per il **bonus ricerca e sviluppo** ([circolare AdE 13/E/2017](#)).

Atteso che, come detto, anche per il **bonus pubblicità** opera la **logica incrementale** al pari delle altre agevolazioni citate, sarebbe ragionevole ritenere applicabili tali principi anche all'incentivo in commento. Pertanto, dovrebbero essere considerati agevolabili i soggetti:

- che **hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o**
- che **nell'anno precedente** a quello per il quale il beneficio è richiesto **non abbiano effettuato investimenti pubblicitari**.

In altri termini, un'impresa che ha **realizzato la spesa nel 2018** e che è **nata** in tale annualità oppure che **nel 2017 non ha investito in pubblicità** dovrebbe poter rientrare nel *bonus* considerando agevolabile l'intero importo sostenuto.

Si deve però rilevare che non è stato di questo avviso il **Consiglio di Stato** nel **parere n. 1255** reso in data **11 maggio 2018**, giacché, nelle ipotesi prospettate, **“non può ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l'1% delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità. In altri termini, ciò che difetta è proprio il presupposto dell'investimento “incrementale” posto ineludibilmente dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale in compensazione di cui si discute”**.

Va comunque osservato che il Consiglio di Stato si è così espresso dopo che la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** aveva affermato che *“l'eventuale soppressione della possibilità di considerare come integralmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari potrebbe vanificare “l'effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario” connesso all'agevolazione di cui si converte e potrebbe comportare l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento delle start-up innovative e dei piccoli e medi operatori economici, con conseguente rischio d'incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato”*.

Insomma, se da una parte non si può che concludere che sulla questione aleggia una nube di **incertezza**, dall'altra va rilevato che vi sono **solide argomentazioni** per sostenere l'**ipotesi possibilista**.

Seminario di specializzazione

**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)